

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1920-B

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori ZECCHINO, CIRAMI, SENESE,
FOLLIERI, MELONI e RUSSO**

(V. Stampato n. 1920)

*approvato dalla 2^a Commissione permanente (Giustizia) del Senato della
Repubblica il 7 novembre 1997*

(V. Stampato Camera n. 4341)

modificato della Camera dei deputati il 14 ottobre 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 ottobre 1999*

**Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante
disposizioni contro la mafia**

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

Art. 1.

1. All'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

b) al comma 4, le parole «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

c) al comma 6:

1) al primo periodo, le parole «Il procuratore della Repubblica e il questore» sono sostituite dalle seguenti: «Il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia

Art. 1.

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «procuratore nazionale antimafia,» sono inserite le seguenti: «dal procuratore distrettuale antimafia,».

Art. 2.

1. All'articolo 2-*bis* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. L'applicazione della misura di prevenzione di cui ai commi 1 e 4 può essere richiesta anche dal procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore».

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

2) al secondo periodo, le parole «Previa autorizzazione del procuratore della Repubblica o del giudice precedente» sono sostituite dalle seguenti: «Previa autorizzazione del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del giudice precedente».

Art. 2.

1. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al secondo periodo del secondo comma, le parole «A richiesta del procuratore della Repubblica, del questore» sono sostituite dalle seguenti: «A richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica, del questore»;

b) al sesto comma, le parole «su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore»;

c) al settimo comma, le parole «su proposta del procuratore della Repubblica o del questore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore».

Art. 3.

1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 2-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è ag-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

Soppresso

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

giunto il seguente periodo: «L'amministratore nominato ha l'obbligo di prestare la propria opera e può essere esonerato solo in presenza di gravi motivi che ne rendano impossibile la prestazione».

Art. 4.

1. Al comma 4 dell'articolo 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole «tariffe professionali» sono inserite le seguenti: «, ridotte alla metà, »; ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se le tariffe professionali prevedono un minimo ed un massimo, la riduzione alla metà è applicata sulla base del valore medio tra i due estremi».

Art. 5.

1. Al settimo comma dell'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole «su richiesta del procuratore della Repubblica o del questore» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del procuratore nazionale antimafia, del procuratore distrettuale antimafia, del procuratore della Repubblica o del questore».

Art. 6.

1. Al primo comma dell'articolo 3-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, le parole «al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore nazionale antimafia, al procuratore distrettuale antimafia, al procuratore della Repubblica e agli interessati».

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso

Art. 3.

1. Al settimo comma dell'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, **dopo le parole: «del questore» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore,».**

Art. 4.

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 7.

1. All'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) al comma 1, le parole «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore»;

b) al comma 5 le parole «il procuratore della Repubblica o il questore» sono sostituite dalle seguenti: «il procuratore nazionale antimafia, il procuratore distrettuale antimafia, il procuratore della Repubblica o il questore».

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

1. **Al comma 1 dell'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «il questore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore,».**

2. **Al comma 5 dell'articolo 3-*quater* della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo le parole: «il questore» sono inserite le seguenti: «, ovvero il procuratore nazionale antimafia, di concerto con il procuratore distrettuale antimafia e con il procuratore della Repubblica, sentito il questore,».**

